

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

88° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1986

Presidenza del Vice presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia» (1781), già approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
GRANELLI, ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica	2, 5, 6
KESSLER (DC), relatore alla Commissione	2, 5
PANIGAZZI (PSI)	5
ULIANICH (Sin. Ind.)	3
URBANI (PCI)	4, 5, 6 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia» (1781), già approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia», già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 12 giugno scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Informo che la Commissione affari costituzionali ha trasmesso il seguente parere: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza».

Informo inoltre che il senatore Urbani ha preannunciato la presentazione di un ordine del giorno.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo di non dover aggiungere nulla a quello che è stato detto nel corso della discussione che si è svolta in sede referente se non riferire ancora brevemente circa le motivazioni dell'urgenza del disegno di legge al nostro esame.

Vorrei ricordare in proposito che il 17 luglio scade il termine per la convocazione dei comizi elettorali e l'utile espletamento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati del Consiglio nazionale delle ricerche e che determinate obiezioni che erano state manifestate sono state superate dall'impegno nuovamente assunto dal Governo di presentare un progetto organico di riforma del Consiglio nazionale delle ricerche entro la fine del mese di luglio.

Mi pare che su queste basi la Commissione sia stata concorde nel senso di approvare il disegno di legge in esame in tempo utile, cioè rapidamente e senza modifiche, proprio per non rendere inutile il lavoro fin qui svolto, per cui a me non resta che rinnovare l'invito ad accogliere tempestivamente il provvedimento.

GRANELLI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, devo ripetere quello che già in altra occasione ho avuto modo di dire.

Questo provvedimento è limitato a dettare nuove norme per la elezione dei Comitati di consulenza del CNR, peraltro scaduti da tempo, e presenta caratteri di urgenza in quanto, come ha ricordato il relatore, il 17 luglio scade la proroga puramente formale che avevamo disposto per l'elezione dei Comitati stessi.

Il disegno di legge in titolo non anticipa in alcun modo la riforma generale del CNR, che è stata giustamente sollecitata. Come ho fatto nell'altro ramo del Parlamento, riconfermo in proposito l'impegno di presentare entro il mese di luglio il progetto di riforma del CNR, che sarà poi oggetto di ampio dibattito fra i Gruppi parlamentari.

Nel provvedimento in esame, come i colleghi ricorderanno, si è prevista una durata limitata dei Comitati, che dovrebbe coincidere con l'entrata in funzione della nuova disciplina giuridica del CNR, proprio per dare il senso concreto che con questo rinnovo non si introduce un elemento di continuità fra la situazione precedente e la riforma. In tal modo mi paiono rimosse le legittime perplessità espresse da alcuni Gruppi, che vedevano in questo rinnovo dei Comitati una sorta di blocco per il riordinamento complessivo del CNR, nel quale i Comitati devono svolgere una funzione obiettiva di consulenza per la ricerca senza essere caricati di funzioni amministrative o di governo.

Con tutti questi ulteriori chiarimenti, ringraziando di nuovo il senatore Kessler per la sua relazione e la Commissione per l'ampio dibattito che si è svolto in sede referente nella scorsa seduta, sollecito l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore ed il Ministro per le loro esposizioni.

Come i colleghi ricorderanno la discussione generale si è già svolta nella precedente fase procedurale il 12 giugno. Se non si fanno osservazioni tale discussione verrà considerata acquisita all'attuale fase del dibattimento.

Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno.

ULIANICH. Signor Presidente, nel corso della precedente seduta avevo sollevato dei quesiti che mi sembrano aver ricevuto risposta chiara e positiva con l'impegno assunto dal Ministro di rispettare la scadenza di fine luglio per la presentazione del disegno di legge di riforma del CNR. In questo senso, se non erro, il Ministro stesso si era dichiarato disponibile ad accettare un ordine del giorno nel quale si impegnasse il Governo a presentare tale disegno di legge. D'altra parte, la mia obiezione relativa alla data del 31 maggio 1988 che avrebbe avuto come conseguenza - così ritenevo - che si potesse giungere, qualora il disegno di legge di riforma organica non fosse stato approvato dal Parlamento, ad un governo del CNR ridotto unicamente al Presidente e al Ministro per la ricerca scientifica, è stata superata in quanto il Ministro stesso non ha negato la possibilità, in questo caso, di servirsi degli strumenti di proroga in maniera tale che non si verifichi alcuna *vacatio* per quanto concerne gli organi eletti.

Per questi motivi, signor Presidente, preso atto con soddisfazione delle dichiarazioni rese poc'anzi dal Ministro, ritengo superate le perplessità che avevo a suo tempo manifestato e dichiaro di sottoscrivere l'ordine del giorno preannunciato dal senatore Urbani.

PRESIDENTE. Deve ora essere svolto il seguente ordine del giorno, presentato dal senatore Urbani, al quale hanno apposto la propria firma anche i senatori Ulianich, Valenza e Puppi:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

preso atto che il termine per la convocazione delle elezioni per il rinnovo dei Comitati di consulenza del CNR è stato prorogato al 17 luglio 1986,

esaminato il disegno di legge 1781 che modifica la normativa relativa al ruolo, composizione e funzionamento dei Comitati nazionali del CNR,

considerato il carattere transitorio di tale normativa che dovrà essere inquadrata nell'ambito della riforma del CNR,

preso atto che da parte del Ministro a nome del Governo, nonché di tutti i Gruppi parlamentari, è stata ribadita ancora una volta l'urgenza e indifferibilità di una riforma generale del CNR, la cui mancata attuazione – sempre rinviata nonostante i reiterati impegni assunti in più occasioni negli anni passati – costituisce uno dei maggiori ostacoli alla necessaria e urgente svolta di potenziamento e qualificazione della ricerca scientifica del paese,

tenuto conto che il Comitato istituito per la riforma del CNR, insediato presso la Presidenza del Consiglio, ha concluso i propri lavori,

considerata infine la decisione, recentemente assunta alla Camera, di attuare l'esclusione del CNR dalla legge n. 70 del 1975,

impegna il Governo,

ed in particolare il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica:

1) a dare in ogni caso esecuzione, non oltre i novanta giorni previsti dalle norme recentemente approvate o in via di approvazione, alla elezione dei nuovi Comitati di consulenza predisponendo tempestivamente i relativi adempimenti;

2) a presentare, entro e non oltre il mese di luglio prossimo venturo, al Parlamento la proposta di legge di riforma del CNR più volte preannunciata;

3) ad avviare fin d'ora – per quanto possibile – i lavori preparatori per la riforma in modo da accelerarne l'attuazione, una volta che ne sia stata approvata la legge, anche prima del 31 maggio 1988, e in ogni caso non oltre tale data fissata nell'ordine del giorno della VIII Commissione della Camera, accolto dal Governo in data 17 aprile 1986;

4) in particolare ad assicurare – nell'ambito della riforma – una collocazione giuridica e un trattamento economico adeguati alla specificità della posizione dei ricercatori scientifici ponendoli al di fuori del pubblico impiego e assicurando con un contratto di tipo privatistico, già attuato per qualche ente di ricerca, la flessibilità, la mobilità, la competitività ed il dinamismo necessari per collocare ad un adeguato livello giuridico-retributivo e di alta qualificazione professionale il personale della ricerca».

0/1781/1/7

URBANI, ULIANICH, VALENZA, PUPPI

URBANI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno che mi accingo ad illustrare riassume, in sostanza, gli orientamenti emersi nel corso del dibattito sul disegno di legge in esame e contiene una serie di impegni sui quali è stato a suo tempo manifestato un ampio consenso da parte di tutti i Gruppi, oltre che dello stesso rappresentante del Governo.

Tale ordine del giorno vuol essere, quindi, una sorta di atto di fiducia nei confronti del Governo, che ha peraltro già avuto modo di dichiarare in varie

occasioni, per il tramite del ministro Granelli, la propria disponibilità ad intervenire tempestivamente ed in maniera adeguata nel settore della ricerca scientifica.

Auspico, pertanto, che gli impegni contenuti nell'ordine del giorno in esame non vengano disattesi ed invito la Commissione ed il rappresentante del Governo ad accogliere il documento da me presentato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno in esame rispecchia, da un lato, il fermo intendimento di approvare rapidamente e senza modifiche il testo pervenuto dalla Camera dei deputati ed impegna, dall'altro, il Governo ad assumere una serie di iniziative, la più importante delle quali è senz'altro da considerarsi la presentazione al Parlamento del disegno di legge di riforma organica del CNR.

Il parere del relatore, pertanto, non può che essere favorevole.

URBANI. Come si ricorderà, signor Presidente, era stata a suo tempo prospettata l'ipotesi di tenere una serie di audizioni sullo stato della ricerca scientifica in Italia con particolare riguardo all'attuale situazione del CNR. Sarebbe, pertanto, utile - a mio avviso - conoscere l'opinione del Ministro al riguardo.

GRANELLI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Ritengo opportuno informare la Commissione che nelle prossime settimane dovrebbe essere presentato - presumibilmente alla Camera dei deputati - il disegno di legge di riforma organica del CNR. Inoltre, il 10 luglio mi verrà ufficialmente consegnata la relazione conclusiva dei lavori del Comitato per la riforma del CNR, istituito presso la Presidenza del Consiglio e presieduto dal professor D'Adda, le cui linee generali sono peraltro già note.

Mi permetto, pertanto, di suggerire alla Commissione di dedicare una delle audizioni che la stessa intende svolgere alle conclusioni alle quali il suddetto Comitato di studio è pervenuto.

URBANI. La sua proposta mi trova pienamente consenziente, signor Ministro.

PANIGAZZI. Premesso che ritengo anch'io opportuno svolgere una serie di audizioni sullo stato della ricerca scientifica in Italia, devo ricordare come già in occasione dell'esame della legge finanziaria e del bilancio dello Stato per il corrente esercizio ebbi modo di sottolineare - in qualità di relatore sulle parti dei documenti finanziari relative alle spese afferenti alla ricerca scientifica e tecnologica - la ormai indifferibile necessità di approfondire le questioni connesse all'attuale situazione del CNR. In quella stessa sede, inoltre, sollecitai il Ministro ad adottare iniziative in tal senso, prospettando altresì l'ipotesi di un incontro con i rappresentanti del CNR nel corso del quale potessero essere affrontati i problemi di quell'ente.

GRANELLI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Allora, senatore Panigazzi, lei ricorderà anche che in quella stessa occasione mi dichiarai pienamente disponibile nei confronti della sua proposta.

URBANI. Come tengo a ribadire, signor Ministro, un attento esame della relazione conclusiva dei lavori del Comitato di studio per la riforma del CNR - cui lei stesso ha fatto poc'anzi riferimento - non potrà che essere utile ai fini di un adeguato approfondimento dei problemi che tuttora affliggono il settore della ricerca scientifica e tecnologica in Italia.

PRESIDENTE. Siamo allora d'accordo sulla necessità di invitare il professor D'Adda nella sua qualità di presidente del Comitato di studio per la riforma del CNR costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il professor Rossi Bernardi, presidente del CNR. Dato il tipo di persone che intendiamo interpellare, l'iniziativa si può configurare come una vera e propria indagine conoscitiva e allora devo sottoporre alla commissione la proposta formale di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere questa indagine. Comunque, se sarà possibile, potrebbe anche assumere la forma dell'audizione.

GRANELLI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei fare alcune osservazioni sull'ordine del giorno presentato dal senatore Urbani.

Nel punto in cui il senatore Urbani riferisce l'orientamento di attuare l'esclusione del CNR dalla legge n. 70 a me sembra limitativo il solo riferimento al CNR e si potrebbe ampliare il riferimento ad altri enti di ricerca. Si potrebbe dire «rimuovere i limiti della legge per il CNR e gli altri enti di ricerca».

URBANI. Non vuol dire uscire?

GRANELLI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. La legge dice che non si tiene conto della tabella per il personale di ricerca.

URBANI. Si potrebbe dire di non tenerne conto.

GRANELLI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Non si può dire di non tener conto di una legge. Si può invece dire che non si applica, come per l'ENEA e per altri istituti, la legge n. 70 per alcune parti.

URBANI. Possiamo addirittura togliere l'intero punto in discussione.

GRANELLI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei fare un'altra osservazione relativamente all'ultimo punto dell'ordine del giorno, laddove si fa riferimento alla necessità di assicurare un trattamento economico adeguato alla specificità dei ricercatori scientifici. Secondo me si anticipa troppo la norma e invece di dire «ponendoli al di fuori del pubblico impiego...», si potrebbe dire

«ponendoli al di fuori dell'ambito di applicazione della legge n. 70 del 1975, per garantire la flessibilità, la mobilità...».

URBANI. Sono d'accordo con la proposta del Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Urbani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

URBANI. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1781/1/7 presentato dai senatori Urbani, Ulianich, Valenza e Puppi, che nel testo modificato risulta così formulato:

«La 7^a Commissione permanente del Senato

preso atto che il termine per la convocazione delle elezioni per il rinnovo dei Comitati di consulenza del CNR è stato prorogato al 17 luglio 1986,

esaminato il disegno di legge 1781 che modifica la normativa relativa al ruolo, composizione e funzionamento dei Comitati nazionali del CNR, considerato il carattere transitorio di tale normativa che dovrà essere inquadrata nell'ambito della riforma del CNR,

preso atto che da parte del ministro Granelli a nome del Governo, nonché da parte di tutti i Gruppi parlamentari, è stata ribadita ancora una volta l'urgenza e indifferibilità di una riforma generale del CNR, la cui mancata attuazione - sempre rinviata nonostante i reiterati impegni assunti in più occasioni negli anni passati - costituisce uno dei maggiori ostacoli alla necessaria e urgente svolta di potenziamento e qualificazione della ricerca scientifica del Paese,

tenuto conto che il Comitato istituito per la riforma del CNR, insediato presso la Presidenza del Consiglio, ha concluso i suoi lavori,

impegna il Governo,

ed in particolare il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica:

1) a dare in ogni caso esecuzione, non oltre i novanta giorni previsti dalle norme recentemente approvate o in via di approvazione, alla elezione dei nuovi Comitati di consulenza predisponendo tempestivamente i relativi adempimenti;

2) a presentare al Parlamento, entro e non oltre il prossimo mese di luglio, la proposta di legge di riforma del CNR più volte preannunciata;

3) ad avviare fin d'ora - per quanto possibile - i lavori preparatori della riforma in modo da accelerarne l'attuazione, una volta che ne sia stata approvata la legge, anche prima del 31 maggio 1988, e in ogni caso non oltre tale data fissata nell'ordine del giorno della VIII Commissione della Camera, accolto dal Governo in data 17 aprile 1986;

4) in particolare, ad assicurare - nell'ambito della riforma - una collocazione giuridica e un trattamento economico adeguato alla specificità della posizione dei ricercatori scientifici, ponendoli al di fuori dell'ambito di applicazione della legge n. 70 del 1975, per garantire la flessibilità, la mobilità, la competitività ed il dinamismo necessari per collocare ad un

adeguato livello giuridico retributivo e ad una alta qualificazione professionale, il personale della ricerca».

0/1781/1/7

URBANI, ULIANICH, VALENZA, PUPPI

È approvato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

«I Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di centosessantatré membri, dei quali:

a) cinquantuno sono eletti dai professori di ruolo, di cui trentaquattro appartenenti alla prima e diciassette alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) ventisette sono eletti dai professori di ruolo, di cui diciotto appartenenti alla prima e nove alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà giuridiche, politico-sociali, storico-filosofico-letterarie e delle facoltà di scienze economiche e statistiche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) trentacinque sono eletti dai dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

d) venti sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

e) quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonché nelle attività terziarie ad alto contenuto tecnologico, economico-finanziarie e bancarie, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti;

f) quindici sono eletti dagli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonché al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tra gli appartenenti alle medesime categorie ed al medesimo ruolo.

La funzione di membro dei Comitati nazionali è incompatibile con la direzione di istituto, centro o progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche.

I componenti dei Comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica sino all'insediamento dei nuovi e distinti organi di gestione e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 maggio 1988.

Il numero e la competenza dei Comitati nazionali, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei Comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esame di affari di carattere generale o di notevole importanza il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Consiglio di presidenza, può convocare i Comitati nazionali in assemblea plenaria».

È approvato.

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

«Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48».

2. Il regolamento che, a norma dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, deve stabilire il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, dovrà prevedere:

a) che siano mantenuti i primi dieci Comitati nazionali a carattere disciplinare previsti dall'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 1963;

b) che siano istituiti Comitati nazionali a carattere interdisciplinare per grandi aree scientifiche, in numero non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea plenaria dei Comitati nazionali previsti dalla presente legge;

c) che l'elezione dei membri dei Comitati nazionali avvenga con votazione unica.

È approvato.

Art. 3.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento previsto nel quinto comma dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo, dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche; tale regolamento sarà emanato dal Presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. Sino all'insediamento dei Comitati costituiti in base alla presente legge, i Comitati nazionali in carica restano in funzione nell'attuale loro composizione, anche in caso di modificazione dello *status* dei suoi componenti.

3. È abrogato l'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

È approvato.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO